



**DAAV ACCOUNTING SRLS**

Studio Commerciale Aziendale e Societario

P.IVA 08702250963 C.F: 08702250963

Phone: +39.346.9695610

Sesto San Giovanni, 9 maggio 2017

**CIRCOLARE INFORMATIVA N. 8/2017**

**LE NOVITA' DELLA "MANOVRA CORRETTIVA"**

La presente informativa fornisce una sintesi dei principali elementi di novità introdotti dal D.L. 50/2017 (c.d. "Manovra correttiva", pubblicata in G.U. il 24 aprile 2017).

Come di consueto, in considerazione dei diversi contenuti che si andranno ad illustrare ed alla necessaria sintesi richiesta in questa sede, lo Studio resta a disposizione dei Sig.ri Clienti per gli opportuni approfondimenti che si renderanno necessari sulle singole casistiche.

Cordiali saluti

#### PRINCIPALI NOVITA':

- Obbligo di utilizzo dei canali telematici dell'Agenzia delle Entrate per il pagamento di F24 in presenza di compensazione dei crediti tributari;
- Riduzione ad € 5.000 del limite di utilizzo del credito tributario senza la richiesta di "visto di conformità";
- Riduzione del termine temporale per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA a credito;
- Estensione dello split payment ai lavoratori autonomi;
- Modifiche alla determinazione della base di calcolo "ACE" dal 2017;
- Definizione agevolata delle liti pendenti al 31 dicembre 2016.

#### Obbligo di utilizzo dei canali telematici dell'Agenzia delle Entrate per il pagamento di F24 in presenza di compensazione dei crediti tributari

A decorrere dal 24 aprile 2017, per i soggetti titolari di partita IVA è stato introdotto l'obbligo di utilizzare ESCLUSIVAMENTE i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) in tutti i casi di pagamento di modelli F24 con presenza di compensazioni di importi a credito, a prescindere dall'importo.

Ciò riguarda la generalità delle imposte. La nuova norma, infatti, prevede detto obbligo, con riferimento ai crediti relativi a:

- Iva
- IRPEF e relative addizionali, IRES, IRAP;
- imposte sostitutive delle imposte sul reddito;
- ritenute alla fonte;
- crediti d'imposta da indicare nel quadro RU del mod. Redditi.

Allo stato, ed in assenza di ulteriori chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, si ritiene che la nuova disposizione sia applicabile anche in caso di utilizzo del "credito" relativo al recupero del "Bonus 80 euro" (codice tributo "1655").

È stato introdotto, inoltre, il divieto di compensazione per le somme iscritte a ruolo derivanti dall'omesso versamento di importi dovuti a seguito dell'indebito utilizzo di un credito.

Di seguito una tabella riportante in sintesi le modalità di pagamento F24 utilizzabili a seguito della modifica normativa.

Tipologia versamento	Contribuente	Modalità utilizzabile
Mod. F24 "a debito" <b>senza</b> compensazione	Privato	Modello cartaceo, servizi telematici delle Entrate (Entratel / Fisconline) o bancari (remote / home banking)
	Titolare partita IVA	Servizi telematici delle Entrate (Entratel / Fisconline) o bancari (remote / home banking)
Mod. F24 con saldo " <b>a zero</b> "	Privato Titolare di partita IVA	Servizi telematici delle Entrate (Entratel / Fisconline)
Mod. F24 "a debito" <b>con</b> compensazione	Privato	Servizi telematici delle Entrate (Entratel / Fisconline) o bancari (remote / home banking)
Mod. F24 "a debito" <b>con</b> compensazione di crediti IRPEF, IVA, IRES, IRAP, addizionali, imposte sostitutive, crediti da quadro RU, ritenute	Titolare partita IVA	Servizi telematici delle Entrate (Entratel o Fisconline)
Mod. F24 "a debito" <b>con</b> compensazione di " <b>altri</b> " crediti (ad esempio, contributi previdenziali)		Servizi telematici delle Entrate (Entratel / Fisconline) o bancari (remote / home banking)

Nota bene: Si invitano pertanto i Sig.ri Clienti titolari di partita Iva (ditte individuali, professionisti, società) ad attivarsi quanto prima per poter utilizzare i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o conferire apposita delega allo Studio, laddove non già presente, per il pagamento dei Modelli F24, elaborati dallo stesso, contenenti crediti d’imposta in compensazione.

Si prega, a tal proposito, di prendere contatto con il proprio referente dello Studio per definire le modalità operative. In mancanza di comunicazioni, già per la prossima scadenza del 16 maggio ed in presenza di crediti d’imposta, si procederà con il non utilizzo degli stessi in compensazione.

Riduzione ad € 5.000 del limite di utilizzo del credito tributario senza la richiesta di "visto di conformità"

È stato ridotto da € 15.000 a € 5.000 il limite di utilizzo annuo di crediti in compensazione senza la richiesta di "visto di conformità" sulla relativa dichiarazione.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le predette nuove regole in tema di visto di conformità sono applicabili " alle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017 " e pertanto

“per le dichiarazioni già presentate entro il 23 aprile scorso prive del visto di conformità ... restano applicabili i precedenti vincoli”.

Da ciò consegue quindi che i crediti oggetto di monitoraggio sono quelli che scaturiscono dalle dichiarazioni fiscali, quali, ad esempio, il credito Iva, Irpef, Ires, addizionale regionale, comunale; imposte sostitutive (ad esempio, cedolare secca, IVIE e IVAFE), IRAP, ritenute alla fonte risultanti dal mod. 770.

L'utilizzo annuo in compensazione dei predetti crediti è quindi:

- “libero” fino ad € 5.000 (anziché € 15.000);
- subordinato al rilascio del “visto di conformità” / sottoscrizione dell'organo di controllo per importi superiori a € 5.000 (anziché € 15.000).

In caso di utilizzo del credito:

- in violazione dell'obbligo di “visto di conformità” / sottoscrizione dell'organo di controllo;
- con visto di conformità / sottoscrizione da parte di soggetti non abilitati;

l'Ufficio provvede al recupero del credito utilizzato, maggiorato degli interessi, nonché all'irrogazione della relativa sanzione.

#### Riduzione del termine temporale per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA a credito

Per effetto della modifica all'art. 19, comma 1, DPR 633/72, il termine per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e ai servizi acquistati o importati viene anticipato alla dichiarazione dell'anno in cui tale diritto è sorto.

Di conseguenza viene aggiornato anche il termine di annotazione delle fatture di acquisto/bollette doganali, previsto dall'art. 25, DPR 633/72. In base alla nuova disposizione i predetti documenti devono essere annotati nella liquidazione periodica IVA, nella quale è detratta la relativa imposta, e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura d'acquisto/bolletta doganale e con riferimento al medesimo anno.

Ricordiamo che, in precedenza, tale termine era individuato nella dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto era sorto.

## Estensione dello split payment ai lavoratori autonomi

A decorrere dal prossimo 1° luglio 2017 il c.d. regime IVA dello “ split payment” (di cui all’art. 17-ter, DPR n. 633/72)<sup>1</sup> sarà esteso anche alle operazioni effettuate dai lavoratori autonomi (soggetti a ritenuta alla fonte) nei confronti della Pubblica amministrazione. Dalla medesima data, altresì, lo split payment sarà applicabile anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

- Società controllate ex art. 2359, comma 1, n. 1 e 2, C. c. direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- Società controllate ex art. 2359, comma 1, n. 1, C. c. direttamente dalle Regioni, Provincie, Città metropolitane, Comuni e Unioni di comuni;
- Società controllate ex art. 2359, comma 1, n. 1, C. c. direttamente o indirettamente dalle predette società;
- Società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della borsa italiana. Il MEF con uno specifico decreto può individuare un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.

Tali novità verranno rese attuative mediante l’emanazione di un apposito Decreto da parte del MEF, entro il 23 maggio 2017.

## Modifiche alla determinazione della base di calcolo “ACE” dal 2017

A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (e pertanto dal 2017 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), ai fini del conteggio del c.d. “Aiuto alla Crescita Economica” (ACE)<sup>2</sup>, la variazione in aumento del capitale proprio verrà calcolata con riferimento all’incremento intervenuto

---

<sup>1</sup> Il particolare regime IVA dello “ split payment” o “ scissione dei pagamenti” è stato introdotto dalla Legge 190/2014, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, in caso di cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di Enti pubblici.

Con il regime dello split payment il prestatore o cedente emette fattura nelle modalità ordinarie (e, quindi con la rivalsa dell’Iva) con l’annotazione “scissione dei pagamenti”; l’imposta, tuttavia, non verrà incassata dal fornitore bensì versata direttamente dall’Ente pubblico.

In sede di registrazione della fattura, dunque, l’Iva verrà annotata nel registro Iva vendite ma non ricadrà nella liquidazione periodica.

<sup>2</sup> Si ricorda che l’agevolazione in commento consiste nella deduzione dal reddito imponibile per un importo corrispondente all’incremento di capitale proprio moltiplicato per un rendimento nozionale prestabilito.

alla chiusura del quinto esercizio precedente anziché mantenendo come riferimento fisso il 31 dicembre 2010. La disposizione vale sia per i soggetti IRES che per i soggetti IRPEF. È altresì prevista la rideterminazione dell'acconto IRES/IRPEF 2017 considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni sopra accennate.

### Definizione agevolata delle liti pendenti al 31 dicembre 2016

Viene introdotta la possibilità di “definizione agevolata” delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, subordinatamente alla domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.

La definizione richiede il pagamento di tutti gli importi di cui all’atto impugnato e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell’atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui all’art. 30, comma 1, DPR n. 602/73.

In presenza di una controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora / sanzioni non collegate ai tributi, la definizione richiede il pagamento del 40% degli importi in contestazione.

In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo, qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione in esame.

Sono definibili le controversie con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31 dicembre 2016 e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Il versamento degli importi dovuti può essere effettuato in massimo 3 rate. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano € 2.000.

Il pagamento degli importi dovuti o della prima rata, di importo pari al 40% del totale delle somme dovute, va effettuato il 30 settembre 2017, con rate successive al 30 novembre 2017 (40%) e 30 giugno 2018 (20%).

Qualora gli importi rientrino, in tutto o in parte, anche nell’ambito di applicazione della definizione agevolata delle cartelle di cui all’art. 6, DL n. 193/2016, il contribuente deve essersi comunque avvalso anche di quest’ultima definizione.

La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata. In mancanza di importi da versare, la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda.

Per ciascuna controversia autonoma entro il 30 settembre 2017 va presentata una distinta domanda di definizione. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati in pendenza di giudizio nonché quelli dovuti per la definizione agevolata delle cartelle di cui al citato art. 6. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.

Per le controversie definibili sono sospesi per 6 mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dal 24 aprile 2017 fino al 30 settembre 2017.

L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro 60 giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro 60 giorni dalla notifica di quest'ultimo.

Le modalità di attuazione delle nuove disposizioni sono demandate all'Agenzia delle Entrate.